STREET STREET	The state of the s
	YCAI INCCITE GL
, 1	
BOLLO	RISCOSSO
· ALLA	N. 7805-8903/80
IN AC	DO VARTUALE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
	(2-1979 N. 59)
V-55-	LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
	SECTIONS UNITED OTHERS
	SEZIONI UNITE CIVILI Ud. del 22/10/1981
***	composta dai sigg. Magistrati: CNON. 272
	Dott. Giuseppe TAMBURRINO - Presidente di Sezione 70.76
	ff. di Primo Presidente
1	Andrea . VELA
	Gaetano IO COCO
	Rilasciata copia legale
	Giuseppe MARESCA al Sig. CVV.
	Charles of the control of the contro
	Alberto Vindillo
Assessment to a second	Transfer of the second
	Giuseppe GATURANI // CANCELLIEA
	Michele MAIELLA - Relatore
	Giorgio CHERUBINI
5-14	Michele CANTILLO
1	
	Consiglieri
	ha promunciato la seguente
	Promine Law La Submenso
	SENTENZA .
(.	aul micoral iscritti il primo al N. 7805 del Ruolo GRAT SURRIMA DICERSIANA
	sul ricorsi iscritti il primo al N. 7805 del Ruolo WEE SOFKEMA UTULTA LA COPIE
	Generale per gli Affari Civili per l'anno 1980, Rilascio 9 copis legale
17	als Regard
N	proposto al significación de la significación
1	DA
	11 201.085
70 19 (41-1)	S.I.A.G.A - Soc. Italiana Articoli Grafici Affini - IL CANCELLERE
550	in noncone del Progidente que tempos elett to
	in persona del Presidente pro-tempore, elett.te
	dom.ta In Roma Via dei Gracchi, 291, presso lo stu-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE	dio dell'avv. Franco Caroleo che la rapp.ta e difen-
Dilasciata copia legale	de unitamente all'avv. Ugo Montella giusta delega in
al Sig. Augreins	calce al ricorso.
11 2 8 FEB. 1983	RICORRENTE
IL CANCELLIER	CONTRO
V	Fall. Stabilimento Poligrafico G. Colombi S.p.A.,
	in persona del Curatore pro-tempore, elett.te dom.to
•	in Roma Via Della Ferratella, 41 presso lo studio
li rera	dell'avv. Romolo Andreini che lo rapp.ta e difende
	unitamente all'avv. Alberto Piccardi giusta delega
177727.	in calce al controricorso.
űsl.	CONTRORICORRENTE
udits :	nonché
22 C i rr	CONTRO
Ooms, 5	SOLNA OFFSET AB PRINTING EQUIPMENT di Sollentura ,
M. Miri	elett.te dom.ta in Roma Via XX !Settembre, 1, presso
	lo studio degli avvocati Aminta Mario Ughi, Giovanni
Arres	M. Ughi e Gianni Nunziante, che la rapp.no e difendo:
- Charle	no giusta procura speciale in atti.
	CEUTO C. EXCUSE, I PLOUP RESISTENTE
	sul secondo ricorso iscritto al N. 8903 del Ruolo
	Generale per gli Affari Civili per l'anno 1980, pro-
1574, 1	posto
	DA
L	SOLNA OFFSET AB PRINTING EQUIPMENT di Sollentura,
Carse.	The second secon

elett.te dom.ta in Roma Via XX Settembre, 1, preseo lo studio degli avv.ti Aminta Mario Ughi, Giovanni M. Ughi e Gianni Nunziante, che la rapp.no e difendono giusta procura speciale in atti. CONTRORICORRENTE INCIDENTALE CONTRO S.I.A.G.A. - Soc. Italiana Articoli Grafici Affini in persona del Presidente pro-tempore INTIMATA Avverso la sentenza del·la Corte d'Appello di Milano dell'1/7/1980; udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 22 Ottobre 1981 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Michele Maiella; udito l'avv. to Caroleo; udito il P.M. nella persona del Dott. Luigi Silocchi, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso chiedendo che la Corte dichia ri il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 18 dicembre 1974, la società per azioni SIAGA (Società Italiana Articoli Grafici Affini) conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la SOLWA Offset AB Printing Equipment di Sollentuna (Sve-. ! .

zia) nonché la società per azioni G. Colombi, assumendo di essere agente esclusiva per l'Italia della SOLNA e di avere diritto, in tale sua veste, alla pattuita provvigione del 10% sul contratto del valore di L. 394.456.550, concluso tra la SOLNA e la Colombi. Precisava inoltre che, in base ad accordi intervenuti con la Colombi, aveva provveduto alla vendita di macchinari del valore di L. 49.380.000, di proprietà della stessa Colombi, i quali dovevano costituire parte del contratto SOLNA - Colombi (in quanto ricevuti in conto pagamento prezzo) con l'intesa che, ove non fosse stato perfezionato detto contratto, essa SIAGA avrebbe avuto diritto alla provvigione del 10% a carico della Colombi per la vendita di cui sopra. La SIAGA chiedeva, pertanto, la condan na della SOLNA al pagamento di L. 47.013.590 a titolo di provvigione relativamente al contratto SOLNA - Colombi e la condanna della società Colombi al pagamento di L. 2.654.000 per spese di contratto, nonché di L. 4.938.000 a titolo di provvigione sulla vendita dei macchinari della Colombi, condizionatamente alla ipotesi che dovesse ritenersi risolto il contratto SOLNA - Co

La SOLNA, costituitasi, eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del
giudice italiano in base all'art. 13 del contrat

to di agenzia da essa stipulato con l'attrice,

il quale riservava la risoluzione di ogni contro
versia nascente dalla interpretazione del con
tratto ad un giudizio arbitrale da tenersi a

Stoccolma; nel merito, contestava la protesa del
la SIAGA, sostenendo che, non essendosi mai per
fezionato il contratto con la Colombi, l'attrice

non aveva acquistato alcun diritto alla provvigione.

tata, rimaneva contumace.

Con sentenza dell'11 novembre 1976, il Tribunale, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, assolveva entrambe le convenute dalle domande della SIAGA.

Il primo giudice rilevava che la clausola compromissoria, di cui al contratto di agenzia SOLNA - SIAGA, non era applicabile alla fat tispecie perché sostanzialmente la controversia sottoposta all'esame del giudice italiano non concerneva detto contratto, ma quello sorto tra

Marson.

la SOLNA e la Colombi. Nel merito, il Tribunale riteneva che non fosse stata raggiunta la prova dei fatti posti a fondamento delle domande. Contro la decisione interponeva appello la SIAGA, lamentando l'erronea interpretazione delle risultanze probatorie e, al fine di documentare ulteriormente il proprio credito nei confronti della Colombi, produceva una lettera in-data 20 dicembre 1972. ____Instauratosi il contraddittorio, la SOLNA, mediante appello incidentale, insisteva nella sua eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano e, nel merito, contestava le argomentazioni della SIAGA. A sua volta, l'Amministrazione dei beni del Concordato "Stabilimento Poligrafico Colombi S.p.A." (succeduta a quest'ultima) deduceva che il contratto-base con la SOLMA non si era mai perfezionato. Con sentenza del 1º luglio 1980, la Corte di appello di Nilano rigettava sia l'appello principale che quello incidentale, Quanto alla questione pregiudiziale, considerava che le domande proposte dalla SIAGA

nei confronti della SOLNA e della Colombi erano
tra loro connesse, e poiché quella concernente
i rapporti SIAGA - Colombi rientrava indubdiamen
te nella giurisdizione del giudice italiano, questo stesso giudice era tenuto a giudicare in ordine ai rapporti SIAGA - SOLNA per effetto della
"vis attractiva" della giurisdizione del giudice
italiano anche in ipotesi di connessione parziale.

Quanto al merito, la Corte di appello osservava che la SIAGA aveva svolto due attività negoziali, una consistita nel far sottoscrivere alla Colombi direttamente nei confronti della: SOLNA una "ordinazione" avente ad oggetto una macchina, l'altra avente ad oggetto il ritiro di macchine usate di proprietà della Colombi allo scopo di rivenderle.

La Corte di appello riteneva, quindi, che soltanto questa seconda attività si era perfezionata, mentre la prima si era limitata alla formulazione della ordinazione, cui non avrebbe fatto seguito la necessaria accettazione da parte della SOLNA, giacché dalla documentazione acquisita agli atti emergeva l'esistenza di una proposta mai seguita dalla conferma definitiva

-8 - dell'ordine.

Ha proposto ricorso per cassazione la SIAGA, deducendo un solo mezzo di impugnativa, contrastato con distinti controricorsi dal Fallimento della società Colombi e dalla SOLNA.

Quest'ultima ha spiegato altresì ricorso incidentale per quanto riguarda la questione di giurisdizione.

-La STAGA B la SOLNA hanno presentato

memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere esaminata pregiudizialmen te l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, già sollevata dalla SOLNA nel giudizio di merito e coltivata in questa sede mediante ricorso incidentale.

L'eccezione è stata respinta dalla

Corte di appello di Milano, la quale ha osservato che, in virtù della connessione ravvisabi
le tra la domanda proposta dalla SIAGA nei confronti della SOLNA e quella proposta dalla stes
sa SIAGA nei confronti della Colombi, il giudice italiano, competente a decidere in ordine alle conseguenze derivanti dall'accertamento della validità o meno del contratto SIAGA - Colombi,

è tenuto a giudicare anche della controversia avente ad oggetto il perfezionamento o meno del
contratto SOLNA - SIAGA, attesa la inammissibili

tà di due pronunce sulla stessa materia. In sostanza, la competenza del giudice italiano in
ordine ad una delle domande eserciterebbe una
"vis attractiva", in presenza di cause connesse,
anche in ipotesi di connessione parziale.

NA, la quale, richiamandosi all'art. 13 del contratto SOLNA-SIAGA e all'art. 11 della Convenzio ne di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con la legge.n. 62 del 19 gennaio 1968, sostiene che il Tribunale di Milano, prima, e la Corte di appello di Milano, poi, non avrebbero potuto esaminare il merito della controversia SIAGA-SOLNA, essendo il giudice italiano carrente di giurisdizione, in applicazione della clausola compromissoria validamente stipulata dalle parti.

eccezione di cui sopra è pienamente fondata.

Va premesso che la clausola n. 13 del contratto SOLNA - SIAGA - la quale prevede che "qualunque controversia che dovesse sorgere ri-

guardo a questo contratto sarà risolta con un arbitrato a Stoccolma, in conformità con la legge svedese e le norme regolanti l'arbitrato in vigore in quel momento in Svezia" - è sicuramen te operante nella specie, giacché il pagamento delle provvigioni, richiesto dalla STAGA con l'atto introduttivo del giudizio, è contestato dalla SOLNA sotto il profilo della mancata conclusione del contratto di vendita della macchina SOLNA alla società Colombi. Ciò posto, è sufficiente notare che l'art. 11 della Convenzione di- New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con la legge.n. 62 del 19 gennaio 1968, riconosce efficacia giuridica alla clausola compromissoria, che demanda ad un arbitrato estero la decisione di una questione tra stranieri, i cui Stati abbiano accettato la Convenzione. Invero, come queste Sezioni Unite hanno più volte affermato (cfr. sentenze n. 2969/73 e 361/77) la clausola compromissoria per arbitrato estero, che sia stata validamente stipulata per iscritto, comporta una deroga alla giurisdizione italiana per quanto riguarda le controversie suscettibili di essere deferite ad arbitri nelle forme previste dalla lex loci, con

<00°. ₹6..

la devoluzione esclusiva delle controversie stesse agli arbitri stranieri, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 2 del codice di procedura civile. Tale giurisdizione degli arbitri
stranieri, per la sua natura esclusiva, non viene meno neppure nel caso di connessione tra la
causa di competenza degli arbitri stranieri e la
causa di competenza del giudice italiano.

Può aggiungersi, anzi, che neppure la
contemporanea pendenza, con riguardo a più domande connesse, del procedimento per arbitrato
estero e di quello davanti al giudice italiano,
può dar, luogo a fenomeni di attrazione in favore del giudice italiano perché la connessione
non opera in materia di riparto della giurisdizione, ma può soltanto determinare l'eventuale
sospensione, per ragioni di pregiudizialità, dell'uno o dell'altro procedimento (cfr. sentenza
n. 3989/77).

zioni, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla
controversia SIAGA - SOLNA, con conseguente cas
sazione senza rinvio della sentenza impugnata
nei rapporti tra le suddette parti.

- 12 - Sussistono giusti motivi per dichiara

re interamente compensate tra la SIAGA e la SOL
NA le spese di questo giudizio per cassazione.

Per effetto dell'accoglimento del ri
corso incidentale, la sentenza impugnata deve

essere cassata anche per quanto riguarda le statuizioni emesse nella controversia SIAGA-Colombi,
con rinvio della causa ad altra sezione della
Corte di appello di Milano.

E' evidente, infatti, che la Corte di appello, essendo carente di giurisdizione in ordine alla controversia STAGA-SOLNA, non avrebbe potuto esaminare il merito di detta causa per trarne conseguenze giuridiche in ordine alla causa STAGA - Colombi.

Il giudice di rinvio, quindi, dovrà procedere ad una nuova valutazione degli atti della causa SIAGA - Colombi al fine di stabilire se la causa stessa possa essere decisa autonoma . mente ovvero debba essere sospesa, per ragioni di pregiudizialità, in attesa della definizione, da parte degli arbitri stranieri, della causa SIAGA - SOLNA.

Alla Corte di appello di Milano va rimesso anche il regolamento delle spese di questo

		a	
- 1		giudizio per cassazione nei rapporti SIAGA - Co	13
		lombi.	
		P.Q.M.	
	90 ay	La Corte Suprema di Cassazione, Sezio-	
	110/03/05		1 n 1 1
		ni Unite Civili, riuniti i ricorsi, accoglie il	Reg. L. 20.00
		ricorso incidentale e dichiara il difetto di	- CA - 23.50
- 1		giurisdizione del giudice italiano in ordine al-	L. 42.50
-		la controversia SIAGA - SOLNA e cassa senza rin	Both 2800
		vio sul punto, dichiarando interamente compensa-	45.300
- 3		te tra le suddette parti le spese di questo giu-	
. 9		dizio per cassazione. Accoglie il ricorso prin-	
		cipale, cassa e rinvia ad altra sezione della	•
		Corte di appello di Milano anche per le spese	8 9
97.50	K 8	nei rapporti SÍAGA - Colombi.	
	8 5		
		Così deciso il 22 ottobre 1981 nella	
		camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili	
		della Corte Suprema di Cassazione.	
3	-	Michele Movella - estensore -	
- 1		Michele Morielle - esteurore -	
	W.	IL CANCELLIERE	W 100 00
- 1		Deenans	FEE
		12 EER 1982	- SERV
		Depositara in Cancelleria Registrata a Rolla 1	2000171580
	,	Oggi 1-2 GFN 109? al 11 CANCELLIERE	in 10 /309p
		Homana 11 Chille	гв
3	77.7	(P. Oleccyrelii) in fina Tons	(ia)